



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2009/2176(INI)

22.3.2010

PROGETTO DI RELAZIONE

su SEE-Svizzera: ostacoli alla piena attuazione del mercato interno
(2009/2176(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Rafał Trzaskowski

PR_INI

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	8

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su SEE-Svizzera: ostacoli alla piena attuazione del mercato interno (2009/2176(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,
- visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, in particolare l'allegato I sulla libera circolazione delle persone e l'allegato III sul riconoscimento delle qualifiche professionali,
- visto l'accordo del 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera per l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure di sicurezza doganali,
- visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,
- visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici,
- visto il protocollo del 27 maggio 2008 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea,
- visto il protocollo del 26 ottobre 2004 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea,
- visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,
- vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ("direttiva sui servizi")¹,
- vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali²,

¹ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

² GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

- vista la risoluzione adottata dalla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) in occasione della sua trentatreesima riunione,
 - vista la relazione della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) sulla relazione annuale relativa al funzionamento dell'accordo SEE nel 2008,
 - visto il rapporto sulla politica estera della Svizzera del 2 settembre 2009,
 - visto il venticinquesimo quadro di valutazione del mercato interno degli Stati SEE-EFTA,
 - visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, che attribuisce all'Unione il diritto di concludere accordi internazionali,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2010),
- A. considerando che i quattro Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ovvero Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera, sono partner commerciali importanti dell'Unione europea (UE), e che la Svizzera e la Norvegia sono rispettivamente il quarto e il quinto partner commerciale più importante dell'UE in termini di volume,
- B. considerando che le relazioni tra l'UE e tre Stati membri dell'EFTA (Islanda, Lichtenstein e Norvegia) si basano sullo Spazio economico europeo (SEE), il quale prevede la piena partecipazione al mercato interno, e che l'accordo SEE è gestito e controllato da un quadro altamente istituzionalizzato,
- C. considerando che la partecipazione della Svizzera all'accordo SEE è stata contestata da un voto popolare nel 1992 e che, quindi, le relazioni tra la Svizzera e l'UE si basano attualmente su oltre 120 accordi bilaterali e settoriali che prevedono un forte livello di integrazione, ma non la piena partecipazione al mercato interno,

Introduzione

1. considera l'accordo SEE un fattore trainante essenziale per la crescita economica; accoglie favorevolmente i risultati globalmente positivi degli Stati SEE-EFTA nell'attuazione della legislazione relativa al mercato interno, come attestato dal quadro di valutazione del mercato interno degli Stati SEE-EFTA; osserva che le relazioni tra l'UE e la Svizzera pongono ben altre sfide quanto all'attuazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (FMPA);
2. osserva che gli accordi bilaterali non istituiscono meccanismi automatici di adattamento dei loro contenuti a un'evoluzione successiva dell'*acquis* in questione; riconosce che l'adattamento autonomo del diritto nazionale al diritto dell'UE nei settori disciplinati dagli accordi bilaterali è il risultato della decisione sovrana del popolo svizzero di non aderire al SEE, che deve essere pienamente rispettata;

Attuazione delle norme relative al mercato interno: paesi SEE-EFTA

3. accoglie favorevolmente l'inclusione di dati affinati sui paesi SEE-EFTA nel quadro di valutazione annuale dei mercati dei beni di consumo; incoraggia l'autorità di vigilanza EFTA, con l'assistenza della Commissione e in collaborazione con essa, a sviluppare ulteriormente il controllo sistematico dell'attuazione della legislazione relativa al mercato interno;
4. osserva che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona vi è incertezza riguardo a quali parti della legislazione dell'UE siano pertinenti ai fini SEE; ritiene che ciò potrebbe portare a una più lenta attuazione della legislazione sul mercato interno negli Stati SEE-EFTA; sollecita la Commissione a fornire una valutazione della situazione;
5. osserva che il trattato di Lisbona rafforza il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'UE; ritiene che, per analogia, i parlamenti degli Stati SEE-EFTA andrebbero associati più strettamente al processo legislativo dell'Unione nell'ambito delle proposte pertinenti ai fini SEE; invita la Commissione a fornire ai parlamenti nazionali degli Stati SEE-EFTA le proposte legislative che sono trasmesse ai parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE per consultazione;
6. invita la Commissione a formalizzare il processo di notifica delle nuove regole e leggi dell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE, al fine di ridurre lo scarto tra l'adozione di nuove leggi e la loro potenziale accettazione da parte degli Stati SEE-EFTA;
7. incoraggia gli Stati SEE-EFTA a stanziare risorse adeguate per l'attuazione della direttiva sui servizi e, in particolare, per l'istituzione di sportelli unici;
8. osserva che sono in discussione altre importanti proposte legislative relative al mercato interno, inclusa la proposta della Commissione riguardante una direttiva sui diritti dei consumatori; invita la Commissione ad accrescere il coinvolgimento degli Stati membri SEE-EFTA nelle discussioni;

Attuazione delle norme relative al mercato interno: Svizzera

9. accoglie favorevolmente i progressi compiuti verso la liberalizzazione della fornitura di servizi transfrontalieri tra l'UE e la Svizzera e, in particolare, gli effetti positivi dell'FMFA, come dimostrato dall'aumento costante del numero di lavoratori distaccati e di fornitori di servizi dell'Unione operanti in Svizzera dal 2005 al 2009; osserva che questa tendenza è andata a beneficio a entrambe le parti;
10. osserva che la Svizzera ha adottato una serie di misure di sostegno che integrano l'FMFA, allo scopo di tutelare i lavoratori contro il dumping sociale e dei salari, assicurare la parità di trattamento tra fornitori di servizi svizzeri e dell'UE e mantenere il sostegno pubblico all'accordo; osserva che queste misure potrebbero ostacolare la fornitura di servizi da parte delle imprese dell'UE, in particolare nel caso delle piccole e medie imprese in Svizzera; osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, molte di queste misure di sostegno sono accettabili soltanto se tutelano, in maniera proporzionale, un interesse generale che non sia già tutelato nello Stato di origine dei

fornitori di servizi;

11. invita la Commissione ad analizzare le misure che ostacolano il funzionamento del mercato interno dell'UE e che pongono problemi anche ai fornitori di servizi svizzeri, per intervenire laddove sia opportuno;
12. accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dal governo svizzero per migliorare la disponibilità delle informazioni per le imprese dell'UE;
13. osserva che, in generale, l'FMPA non contiene un accordo completo sulla libera circolazione dei servizi e che la questione è affrontata solo in modo molto selettivo da accordi bilaterali specifici; invita la Commissione e la Svizzera a valutare la possibilità di avviare negoziati, allo scopo di concludere un accordo onnicomprensivo sulla libera circolazione dei servizi;
14. ritiene, pur rispettando appieno i motivi della natura specifica delle relazioni tra la Svizzera e l'UE, che si dovrebbe compiere ogni sforzo possibile per far sì che regole del mercato interno identiche o parallele, anche nel settore della libera circolazione dei servizi, siano interpretate e applicate allo stesso modo nell'UE e in Svizzera, al fine di garantire un'adeguata partecipazione della Svizzera al mercato interno;
15. sottolinea l'interesse sia dell'UE che della Svizzera a una maggiore uniformità nell'applicazione dell'FMPA e a una convergenza più puntuale tra la legislazione sul mercato interno della Svizzera e dell'UE, al fine di fornire agli operatori economici di entrambe le parti un ambiente più trasparente e prevedibile in cui operare;
16. accoglie favorevolmente la tendenza seguita autonomamente dalle autorità svizzere di tenere conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea emessa dopo la firma dell'FMPA, nonché la recente adozione di leggi svizzere che tengono conto del principio "Cassis de Dijon";
17. invita la Commissione e la Svizzera a valutare la messa a punto di un meccanismo che consenta un più rapido adattamento dell'FMPA allo sviluppo dell'*acquis* nei settori che rientrano nel suo ambito di applicazione;
18. invita la Commissione e la Svizzera a esplorare le possibilità di trovare soluzioni orizzontali a talune questioni istituzionali, per ridurre la frammentazione nel sistema decisionale e rafforzare la comunicazione tra le commissioni paritetiche; chiede un maggiore coinvolgimento della Svizzera nel processo di elaborazione delle decisioni all'interno dell'UE, per esempio consentendole di avanzare raccomandazioni;
19. chiede l'intensificazione delle comunicazioni tra il Parlamento europeo e la Svizzera e un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti svizzeri nel lavoro del Parlamento europeo e dei suoi rispettivi organi;

°
° °

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

I quattro Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ovvero Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera, sono partner commerciali importanti dell'Unione europea (UE); infatti, la Svizzera e la Norvegia sono rispettivamente il quarto e il quinto partner commerciale più importanti dell'UE in termini di volume. Il relatore ritiene che i quattro Stati membri dell'EFTA e gli Stati membri dell'UE appartengano a uno spazio culturale comune, in termini di condivisione dei valori fondamentali e di un patrimonio culturale e storico.

1. Relazioni tra l'UE e gli Stati membri dell'EFTA

Le relazioni tra l'UE e l'Islanda, la Norvegia e il Lichtenstein si basano sull'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), concluso il 1° gennaio 1992 tra Islanda, Norvegia, da un lato, e la Comunità economica e i suoi Stati membri, dall'altro. L'obiettivo principale di questo accordo è di estendere il mercato interno dell'Unione ai tre paesi EFTA. L'accordo disciplina le stesse "quattro libertà" della Comunità europea, ma consente anche ai paesi SEE-EFTA di partecipare a talune politiche di accompagnamento, come la politica in materia di protezione dei consumatori e la politica ambientale. L'accordo si basa sul principio di omogeneità, che prevede che la legislazione SEE nei settori disciplinati dall'accordo si ravvicini quanto più possibile all'*acquis*.

È inoltre particolarmente importante coinvolgere i paesi membri SEE-EFTA nelle discussioni relative agli interventi legislativi più importanti dell'UE nel prossimo futuro come, per esempio, la proposta di direttiva sui diritti dei consumatori.

La Svizzera ha partecipato ai negoziati che hanno portato alla conclusione dell'accordo SEE. Tuttavia, la partecipazione del paese all'accordo è stata contestata in un referendum nel 1992. Le relazioni tra la Svizzera e l'UE sono ulteriormente disciplinate da numerosi accordi bilaterali con la Comunità europea e i suoi Stati membri.

2. Quadro istituzionale: due diversi modelli di integrazione economica senza adesione

L'accordo SEE crea istituzioni paritetiche composte dai rappresentanti delle parti contraenti che gestiscono l'accordo. Una commissione mista è responsabile della gestione continuativa dell'accordo e dell'incorporazione della legislazione dell'UE nelle sue disposizioni. È composta dagli ambasciatori presso l'UE degli Stati SEE/EFTA e dai rappresentanti della Commissione europea e Stati membri dell'Unione.

L'accordo SEE è gestito nell'ambito di un quadro altamente istituzionalizzato. Il segretariato EFTA è responsabile della gestione ordinaria dell'accordo SEE. L'autorità di vigilanza EFTA vigila sull'attuazione dell'*acquis* pertinente ai fini SEE nella legislazione degli Stati membri SEE-EFTA. Ha inoltre la competenza di avviare procedure di infrazione presso la Corte EFTA, che rappresenta l'autorità giudiziaria del SEE.

Non esiste un quadro istituzionale completo per la gestione delle relazioni UE-Svizzera. Ogni accordo settoriale bilaterale è gestito, generalmente, da una commissione mista distinta,

composta dai rappresentanti delle parti contraenti. Per quanto concerne l'Unione europea, il ruolo principale è svolto dalla Commissione europea.

Sia l'accordo SEE che gli accordi bilaterali prevedono una procedura specifica per tenere conto del nuovo *acquis*. Ogni volta che viene adottata una nuova misura di pertinenza SEE, il segretariato EFTA elabora una decisione del comitato misto per modificare l'allegato al rispettivo accordo, che viene adottata successivamente, di norma, dalla commissione mista. Se le costituzioni dei paesi SEE-EFTA richiedono l'approvazione da parte del parlamento, o mediante referendum, l'entrata in vigore è possibile solo in seguito al soddisfacimento di tale requisito.

In merito agli accordi bilaterali, la relativa decisione viene presa dalla commissione mista Svizzera-UE competente, in seguito a negoziati tra le parti contraenti. Le commissioni miste possono modificare esclusivamente gli allegati agli accordi o le loro appendici, fintanto che questi hanno carattere tecnico. Tranne che in un caso, tuttavia, non possono modificare le disposizioni principali degli accordi.

3. Principali conclusioni del progetto di relazione

3.1. Accordo SEE e attuazione delle norme del mercato interno

L'accordo SEE ha garantito efficacemente la partecipazione al mercato interno da parte dell'Islanda, del Lichtenstein e della Norvegia. Negli oltre 15 anni di attività, l'accordo SEE è stato un elemento trainante essenziale della crescita economica, a vantaggio sia dei paesi SEE-EFTA che degli Stati membri dell'UE.

Considerato il vasto ambito di applicazione dell'accordo SEE, il relatore riconosce che la presente bozza di relazione ha consentito soltanto una valutazione generale dello stato di attuazione della legislazione relativa al mercato interno nei paesi SEE-EFTA, senza alcun approfondimento dei diversi ambiti delle politiche.

Il relatore ritiene che lo stato di attuazione delle regole sul mercato interno negli Stati SEE-EFTA sia nel complesso positivo, come attestato dal quadro di valutazione del mercato interno SEE-EFTA 2009. Con un valore pari allo 0,7%, il deficit di recepimento medio di Islanda, Liechtenstein e Norvegia è identico a quello della maggior parte degli Stati membri dell'UE.

Il relatore ritiene importante che il Parlamento europeo e le altre istituzioni dell'UE si impegnino in una discussione strutturata con gli Stati membri SEE-EFTA. Invita pertanto la Commissione, in particolare, a coinvolgere maggiormente gli Stati membri SEE-EFTA nella discussione in atto riguardo alle questioni che attengono al mercato interno. Ritiene importante che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri SEE-EFTA si impegnino nello scambio delle buone prassi per l'attuazione delle regole del mercato interno. In questo contesto, osserva che il progetto PEPPOL (*Pan European Public Procurement OnLine*) coordinato dalla Norvegia, che faciliterà le procedure d'appalto transfrontaliere per gli enti pubblici di tutti i paesi europei, è un buon esempio di cooperazione e di scambio di buone prassi nel quadro del SEE. Un altro esempio di progetto riuscito è dato dall'attività di

vigilanza sul mercato e di applicazione delle norme riguardanti le imposte, le tariffe, gli oneri e i sovrapprezzi applicati dalle compagnie aeree, condotta su impulso della Norvegia.

Il relatore ritiene che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona comporti due nuove sfide per l'accordo SEE a livello istituzionale.

In primo luogo, dato che l'accordo SEE si basa sulla struttura a pilastri dell'UE, abbandonata dal trattato di Lisbona, vi è incertezza riguardo a quale legislazione dell'UE sia pertinente ai fini SEE. Tale incertezza potrebbe portare a una più lenta attuazione della legislazione sul mercato interno negli Stati SEE-EFTA. Il relatore è del parere che la Commissione debba procedere a una valutazione della situazione.

In secondo luogo, il trattato di Lisbona rafforza il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'UE. Il relatore ritiene che, per analogia, i parlamenti degli Stati SEE-EFTA debbano essere maggiormente coinvolti nel processo legislativo dell'UE riguardo alle proposte pertinenti ai fini SEE. Propone pertanto che la Commissione sottoponga ai parlamenti nazionali degli Stati SEE-EFTA le proposte legislative che vengono trasmesse ai parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE per consultazione.

Il relatore osserva che gli Stati SEE-EFTA si trovano nella fase di esecuzione della direttiva sui servizi. Incoraggia gli Stati SEE-EFTA a stanziare risorse adeguate per l'attuazione della direttiva sui servizi e, in particolare, per l'istituzione di sportelli unici; incoraggia altresì gli Stati SEE-EFTA a sfruttare l'attuazione della direttiva sui servizi come un'opportunità per sviluppare i rispettivi servizi di *e-government*.

3.2. Accordo sulla libera circolazione delle persone/relazioni tra l'UE e la Svizzera

Il relatore osserva che la Svizzera contribuisce in maniera autonoma allo sviluppo del mercato interno.

L'UE ha concluso più di 120 accordi bilaterali e settoriali con la Svizzera, i più importanti dei quali sono l'accordo di libero scambio firmato nel 1972, i 7 cosiddetti "accordi bilaterali I" (libera circolazione delle persone, trasporto terrestre e aereo, barriere tecniche agli scambi, appalti pubblici, ricerca, agricoltura) conclusi nel 1999 e gli "accordi bilaterali II" conclusi nel 2004 (trattati Schengen-Dublino, lotta alle frodi, tassazione dei risparmi, statistiche, prodotti agricoli trasformati, pensioni, ambiente, Media e una dichiarazione comune d'intenti in merito all'associazione ai programmi in materia d'istruzione).

Il progetto di relazione ha come punto principale il funzionamento dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (FMPE) tra l'UE, i suoi Stati membri e la Svizzera, concluso nel quadro degli "accordi bilaterali I".

In primo luogo, il relatore osserva che l'accordo FMPE ha avuto effetti positivi significativi, come attestato dal costante aumento del numero di lavoratori distaccati e di fornitori di servizi autonomi dell'UE che operano in Svizzera dal 2005 al 2009, contribuendo ulteriormente, in questo modo, al rafforzamento dei legami commerciali tra l'UE e la Svizzera. Vi sono circa 200 000 pendolari transfrontalieri dei paesi dell'UE e dell'EFTA che si recano ogni giorno al

lavoro in Svizzera.

Nonostante questi sviluppi positivi, il relatore ritiene che vi siano anche numerose questioni da affrontare riguardo all'attuazione dell'accordo FMPA. Tali problemi sono stati sollevati sia dai fornitori di servizi dell'UE che dalle autorità svizzere.

Le imprese dell'UE hanno messo in luce vari ostacoli all'esecuzione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone compreso, in particolare, il requisito del preavviso di 8 giorni per le imprese dell'UE che vogliono fornire servizi in Svizzera e l'obbligo di contribuire ai costi di realizzazione delle commissioni tripartite. In risposta a tali critiche, il governo svizzero ha migliorato la disponibilità delle informazioni pertinenti per le imprese, in particolare attraverso un sito web che fornisce informazioni sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro in Svizzera. Consapevole dei dubbi in proposito, il relatore chiede se misure di questo genere siano proporzionate.

I fornitori di servizi svizzeri si sono lamentati, tra l'altro, del requisito della normativa tedesca sul distacco di lavoratori che svolgono attività d'impresa in Germania, che prevede che le imprese edili svizzere siano obbligate a contribuire al fondo di congedo tedesco, anche se devono già versare tali contributi in Svizzera. Un'altra questione sollevata dalle società svizzere riguarda l'obbligatorietà della garanzia di dieci anni per tutte le opere edilizie in Francia. Tutti i costruttori devono sottoscrivere una propria polizza assicurativa presso una compagnia assicurativa francese. Le autorità svizzere sostengono che sia molto difficile per le imprese svizzere ottenere tale assicurazione.

Il relatore osserva che sia l'obbligo di contribuire al fondo di congedo tedesco, sia la garanzia obbligatoria di dieci anni debbano essere considerati ostacoli alla libertà di fornire servizi, anche se tali misure non appaiono discriminatorie nei confronti della Svizzera, dato che si applicano allo stesso modo all'interno dell'UE. Inoltre, la Corte di giustizia ha già affermato che, in presenza di talune condizioni, l'obbligo di contribuire al fondo di congedo tedesco può essere considerato compatibile con la libertà di fornire servizi garantita dal trattato¹.

Il relatore è del parere che sarebbe opportuno esplorare tutte le possibilità, affinché l'esecuzione dell'accordo FMPA possa essere migliorata, garantendo che regole del mercato interno identiche o parallele siano interpretate e applicate allo stesso modo nell'UE e in Svizzera, al fine di assicurare una significativa partecipazione della Svizzera al mercato interno. Una maggiore uniformità nell'applicazione dell'accordo FMPA e una più tempestiva convergenza della legislazione sul mercato interno della Svizzera e dell'UE fornirebbero agli operatori economici di entrambe le parti un ambiente più trasparente e prevedibile a reciproco vantaggio della Svizzera e dell'Unione europea. Riconosce allo stesso tempo gli sforzi compiuti dalle giurisdizioni svizzere per tenere conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea successiva alla firma dell'accordo FMPA.

Il relatore riconosce che, a causa dell'ordine costituzionale svizzero, l'incorporazione automatica del nuovo *acquis* sarebbe incompatibile con il sistema politico e le tradizioni della Svizzera. È inoltre conscio delle sfide che il governo svizzero affronta per assicurare l'accettazione dell'accordo FMPA presso i cittadini svizzeri, e in particolare il fatto che ogni

¹ Cfr. cause riunite C-49/98, C-50/98, da C-52/98 a C-54/98 e da C-68/98 a C-71/98 (Finalarte e a.).

emendamento o ampliamento dell'accordo deve essere oggetto di referendum.

Ciononostante, il relatore incoraggia la Commissione e la Svizzera a collaborare, per migliorare l'esecuzione dell'accordo FMPA, in particolare attraverso il rafforzamento dell'uniformità di applicazione dell'*acquis* che rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo nel mercato interno e in Svizzera, e a esplorare le possibilità di trovare soluzioni orizzontali ad alcune questioni istituzionali, così da pervenire, in futuro, alla conclusione di un accordo quadro onnicomprensivo.